



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI  
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

Roma, 29 maggio 2008

Prot. n. 2329 OR/sg

Oggetto: Legge Finanziaria n. 244/2007.  
Incarichi delle  
pubbliche amministrazioni.

Egreg. On. Prof. Renato BRUNETTA  
Ministro per la Pubblica Amministrazione  
e l'Innovazione  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Corso Vittorio Emanuele, 116  
00186 ROMA

e, p.c. Egreg. On. Silvio BERLUSCONI  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
Palazzo Chigi  
Piazza Colonna, 370  
00187 ROMA

e, p.c. Egreg. On. Angelino ALFANO  
Ministro della Giustizia  
Via Arenula, 70  
00186 ROMA

Signor Ministro,

la presente per rappresentarLe una grave problematica, lasciata in eredità dal precedente Governo.

L'art. 3, comma 76, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 ha così modificato l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

*“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e **comprovata specializzazione universitaria**, in presenza dei seguenti presupposti:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;*

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47100 FORLÌ  
tel. 0543/720.908 - Fax 0543/795.263 - E-mail: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)  
SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA  
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531 - 06/6885.2082

- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

....”

introducendo in sostanza il nuovo e più stringente obbligo *-ferme le altre condizioni di legge-* di conferimento degli incarichi individuali, occasionali o continuativi, ad esperti di “*...comprovata specializzazione universitaria*”.

La novella legislativa ha prodotto diversi interrogativi, in particolare su quale specifico significato dare al requisito della “*comprovata specializzazione universitaria*”; a tale riguardo si è registrato l'intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento il quale, con Circolare prot. n. 10 del 28 gennaio 2008, ha ritenuto di dover ricondurre la formula utilizzata dal legislatore “*...al requisito della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario...*”.

Tale interpretazione, a parere dello scrivente, è erronea, confligge con la ratio del provvedimento e sta portando alla revoca di incarichi e/o collaborazioni nei confronti di soggetti di documentata competenza, che vengono sostituiti da soggetti generalmente privi di reali specializzazioni.

In primo luogo si deve quindi escludere che la volontà del legislatore fosse quella di riferirsi ad uno specifico titolo o livello di studio, giacchè diversamente lo stesso avrebbe espressamente indicato la circostanza (*ad esempio con la formula “Sia in possesso di una laurea specialistica”*), in maniera tale da non far sorgere dubbi al riguardo.

La ratio del provvedimento, infatti, è evidentemente quella di introdurre l'obbligo di una valutazione soggettiva e specifica per ciascun nuovo incarico affidato dalla Pubblica Amministrazione e non ulteriormente deresponsabilizzare questa ultima, limitando la valutazione al mero possesso di un titolo di studio.

Il novellato art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, pertanto, non può essere riferito al possesso di un determinato titolo di studio universitario, ma impone diversamente (*e certo più efficacemente*) l'obbligo che il soggetto incaricato dalla Pubblica Amministrazione possieda un livello almeno universitario di specializzazione, che può essere conseguito in vari modi (*con la frequenza di master, con corsi di specializzazione universitaria, con l'iscrizione in Albi professionali, ecc.*).

Peraltro è di comune evidenza come oggi i laureati specialistici (*cioè i soggetti in possesso di una laurea di secondo livello ovvero di durata quinquennale*) non possiedano alcuna “specializzazione”, ma solo un titolo accademico generico.

Dunque, individuare nel titolo di laurea specialistica il discrimine per l'affidamento degli incarichi di consulenza nella PP.AA. da un lato pare essere una soluzione estranea alla *ratio* del provvedimento e dall'altro si presta ad eludere la finalità della nuova disposizione, posto che la Pubblica Amministrazione si troverebbe ad avvalersi di "generici" laureati, in possesso di un titolo formalmente denominato "*specialistico*", ma in realtà normalmente privi di particolari esperienze e senza alcuna necessità che gli stessi dimostrino concretamente di possedere una "*...comprovata specializzazione universitaria*", così come richiesto dalla legge.

Viceversa risulterebbero esclusi da ogni forma di incarico soggetti realmente in possesso di specializzazioni di adeguato livello quali, ad esempio:

- laureati di primo livello con comprovata frequenza di master di specializzazione;
- diplomati iscritti negli Albi professionali (*quindi con il superamento dell'esame di Stato abilitante e di lunghi tirocini formativi*);
- esperti di chiara fama non in possesso di laurea specialistica.

In tal modo, applicando l'interpretazione data dal Dipartimento della Funzione Pubblica, la PP.AA. si vedrebbe privata di esperti la cui specializzazione sia effettivamente "*comprovata*" e di "*livello universitario*", per riempirsi di generici soggetti con titolo di laurea *c.d. "specialistica"*, ma nella loro genericità privi di reali esperienze qualificanti.

Le esigenze di contenimento della spesa pubblica verrebbero così facilmente aggirate, anche perché gli atti deliberativi di incarico **non conterrebbero alcuna valutazione di merito circa la "*...comprovata specializzazione universitaria...*"** essendo questo requisito formalmente ed interamente assolto con il possesso del titolo di laurea specialistica, dunque senza necessità che la PP.AA. dimostri alcunché in concreto, con conseguenze facilmente immaginabili.

A giudizio dello scrivente andrebbe altresì chiarito che l'iscrizione in un Albo professionale è una di quelle condizioni *-certamente non esaustiva-* dalla quale si può desumere l'effettiva esistenza della "*...comprovata specializzazione universitaria...*", ciò in ragione del particolare percorso seguito per pervenire all'iscrizione stessa, che prevede sempre un esame di Stato abilitante e frequentemente anche (*come nel caso dello scrivente Albo*) un biennio di tirocinio professionale obbligatorio.

Tale percorso garantisce per ciascun iscritto nell'Albo una reale elevazione della formazione di base ed una specializzazione professionale non inferiore a quella universitaria.

Nel restare in attesa di conoscere l'avviso di S.E. il Signor Ministro in ordine alla problematica sollevata, anche in ordine ad una revisione delle Circolari già emanate, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
  
(Roberto Orlandi)